



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc\_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: [meic86500v@istruzione.it](mailto:meic86500v@istruzione.it) - PEC: [meic86500v@pec.istruzione.it](mailto:meic86500v@pec.istruzione.it)

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

14° IC - "S.FRANCESCO DI PAOLA"-MESSINA  
Prot. 0009438 del 30/10/2023  
I (Uscita)

**Al personale docente e non docente**

**Alla bacheca di ARGO SCUOLANEXT**

**Al sito web sezione Disposizioni**

### **Oggetto: segnalazione ai servizi sociali. Nota di chiarimento**

A seguito di specifiche richieste di chiarimento da parte del personale della scuola, si intende con la presente nota circoscrivere le azioni che un'istituzione pubblica mette in atto nel portare a conoscenza dei servizi sociali determinati comportamenti, da parte delle famiglie, che profilano, con l'evidenza dei fatti, una palese deroga alla funzione genitoriale.

Nel diritto italiano la responsabilità genitoriale è affidata a entrambi i genitori (art. 316 del c.c., come sostituito dal D. Lgs. n. 154/2013, che ha anche eliminato il termine "potestà" sostituendolo col termine "responsabilità" genitoriale ovunque presente nel codice civile) "*Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio*".

I servizi sociali comprendono tutte quelle attività la cui finalità è di garantire un sostegno alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà. Tale assistenza viene svolta da operatori con una laurea, i quali hanno il compito di intervenire con l'obiettivo di combattere il disagio economico e sociale che può caratterizzare le vite di alcuni soggetti o famiglie. Tali operatori prendono il nome di assistenti sociali.

La definizione di servizi alla persona e alla comunità è contenuta nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, mentre la legge quadro sui servizi sociali è la n. 328, 8 novembre 2000.

I servizi sociali intervengono in presenza di famiglie con situazioni problematiche, con l'obiettivo di eliminare le cause del bisogno, facilitare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni, favorire la realizzazione piena e autonoma delle persone.

Nei servizi sociali, dunque, sono comprese tutte le attività e gli interventi atti ad attenuare o superare lo stato di bisogno fisico, economico e di emarginazione sociale.

Quali sono i casi nei quali possono intervenire i servizi sociali?

La segnalazione ai servizi sociali è obbligatoria in alcuni casi, ovvero quelli in cui si viene a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, di una situazione in cui viva in condizioni pericolose o insalubri, oppure nei casi in cui i suoi genitori non siano in grado di occuparsi della sua educazione.

Tali circostanze devono essere particolarmente dimostrate, al fine di non incorrere in ipotesi di calunnia o diffamazione.

Il denunciante, inoltre, dev'essere in grado di dimostrare, tra l'altro, che il genitore è venuto meno ai suoi obblighi di legge, ovvero non abbia tenuto "*conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio*".

Sono infatti diverse le casistiche in cui un figlio potrà essere tolto ai genitori: la sola condizione di povertà della famiglia, per esempio, non è sufficiente. I motivi possono essere:

- la presenza di maltrattamenti o di violenza fisica e morale;
- l'incapacità da parte del genitore di provvedere ai suoi bisogni, che può tradursi in episodi di malnutrizione e trascuratezza fisica;
- situazioni in cui i genitori si droghino, si prostituiscano o siano alcolizzati.

A fronte di una segnalazione, i servizi sociali avranno il compito di procedere con le relative indagini, al termine delle quali





## ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc\_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: [meic86500v@istruzione.it](mailto:meic86500v@istruzione.it) - PEC: [meic86500v@pec.istruzione.it](mailto:meic86500v@pec.istruzione.it)

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

---

presenteranno una relazione al tribunale per i minorenni.

Nell'ipotesi in cui siano stati commessi dei reati contro i minori, sarà necessario segnalare il caso alla Procura della Repubblica. L'allontanamento avviene in modo immediato e repentino soltanto nei casi in cui il giudice valuti che la permanenza del minore presso la sua residenza familiare possa rappresentare un pericolo per lui.

Alla luce di queste considerazioni, appare evidente che la condizione di "stato di abbandono" o di "trascuratezza" devono essere particolarmente dettagliati, soprattutto se accompagnati da interruzioni delle comunicazioni scuola-famiglia, condizione che potrebbe avvalorare la deroga alla funzione genitoriale.

Con quali modalità e ragioni la scuola ritiene di dover richiedere l'intervento dei servizi sociali?

Fermo restando il diritto del singolo cittadino di denunciare ai servizi sociali un palese caso di degrado, una comunità educante quale la scuola può sentire l'esigenza di procedere ai sensi di legge quando le evidenze raccolte in modo circostanziato e formalizzato, pongono il dubbio che i genitori del minore abbiano derogato dalla responsabilità genitoriale.

A titolo meramente indicativo, possono costituire un preoccupante "campanello d'allarme" alcune osservazioni "eclatanti" quali: malnutrizione, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici, comportamenti autolesivi, reazioni emotive eccessive, crolli nel rendimento scolastico.

Tali osservazioni, ovviamente, assumono un "peso" diverso nel caso in cui la scuola accoglie studenti con Bisogni Educativi Speciali, certificati o meno; si tratta di studenti che, in virtù delle loro peculiarità, possono manifestare comportamenti simili difficilmente riconducibili alla negligenza genitoriale, ben lontana dall'essere dimostrabile attraverso una scheda di rilevazione.

Alla luce di quanto detto, il CDC, è tenuto a raccogliere quanti più dati possibili utilizzando la scheda di segnalazione scuola-servizi debitamente firmata dalle parti.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Greco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex  
art. 3, comma 2, D.lgs 39/93*

